

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia...

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea...

UN NUMERO SEPARATO ORT. ARRETRATO CENTESIMI 40

Table with columns for location (Per Firenze, Roma, etc.), date (Anno L. 42, etc.), and price (L. 22, etc.).

Firenze, Mercoledì 15 Giugno

Domani, giovedì, solennità del Corpus Domini, non si pubblica la Gazzetta.

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5668 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 12 giugno 1866, n. 2967; Visto il regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Piacenza...

Vista la deliberazione 15 marzo 1869 del Consiglio provinciale di Piacenza, a norma della quale il termine utile per la dichiarazione da farsi al prefetto da chi voglia stabilire risaie...

Sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno...

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. All'articolo 12 del regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Piacenza...

« Chiunque voglia stabilire una risaia dovrà farne dichiarazione al prefetto della provincia non più tardi del 30 novembre dell'anno anteriore a quello nel quale la risaia vuole antiversarsi. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia...

Dato a Firenze addì 19 maggio 1870.

VITTORIO EMANUELE II

G. LANZA.

Il N. 5689 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 21 dicembre 1869, n. 5441, che approva l'ivi annessa nota delle spese relative alla riscossione delle entrate, il cui pagamento può farsi nell'anno 1870 dai contabili incaricati della riscossione...

Ritenuto che nella nota predetta, e fra le spese pagabili dai contabili della direzione generale delle imposte dirette, non furono comprese quelle che si riferiscono al rimborso a favore dei contribuenti delle quote riscosse per errori occorsi nella formazione dei ruoli delle varie imposte dirette;

Considerato che anche siffatte spese furono riconosciute della natura di quelle inerenti alla riscossione, il cui rimborso deve aver luogo dai contabili della riscossione stessa;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Alle spese pagabili coi fondi della riscossione dai contabili della direzione generale delle imposte dirette, del catasto, dei pesi e delle misure, apparenti al progressivo n. 27 della nota annessa al Reale Nostro decreto del 21 dicembre 1869, n. 5441, si aggiungono quelle che si riferiscono al rimborso a favore dei contribuenti delle quote riscosse per errori occorsi nella formazione dei ruoli delle varie imposte dirette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 4 giugno 1870.

VITTORIO EMANUELE II

QUINZIO SELLA.

Il Numero 5691 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data dell'8 giugno corrente col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Modica, n. 282;

Veduto l'articolo 68 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno...

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Modica, n. 282, è convocato per il giorno 26 giugno corrente affinché proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 3 prossimo luglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 giugno 1870.

VITTORIO EMANUELE II

G. LANZA.

REGOLAMENTO della R. Scuola Superiore di commercio.

(Cont. e fine - Vedi il numero di ieri)

CAPITOLO VI. - Degli insegnanti.

Art. 45. I professori tutti, giusta l'articolo 6 dello statuto della Scuola, vengono nominati dal Consiglio direttivo, sulla proposta del direttore. Il Consiglio direttivo potrà però, ove lo giudichi opportuno, nominarli per via di esami o di concorsi.

Art. 46. Quando alla nomina si faccia precedere l'esperimento suddetto, questo avrà luogo innanzi una Commissione composta di sette esaminatori; sei di questi saranno nominati dal Consiglio direttivo; il settimo, ed in qualità di presidente, sarà nominato, sulla proposta del Consiglio superiore dell'insegnamento tecnico, dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale al tempo medesimo destinerà il luogo dove la Commissione esaminatrice debba tenere le proprie sessioni.

Art. 47. Le norme da tenersi nei detti concorsi saranno, caso per caso, proposte dal Consiglio direttivo e sottoposte all'approvazione del Governo, a termini dell'articolo VI dello statuto.

Art. 48. La Commissione esaminatrice trasmetterà al presidente del Consiglio direttivo della Scuola copia autentica del proprio giudizio motivato, contenente la proposta per la scelta del professore. Dietro questo giudizio e proposta, il Consiglio direttivo procede alla nomina ed alla spedizione del relativo documento.

Art. 49. Gli insegnanti sono di tre classi:

a) Professori titolari;

b) Professori reggenti;

c) Incaricati.

Art. 50. D'ordinario, per prima nomina non si istituiscono se non professori reggenti. Avranno diritto ad esser nominati, fin da principio, professori titolari coloro che abbiano questa qualità in una Università od in un istituto tecnico superiore del Regno.

Art. 51. Il professore reggente non potrà ricevere il diploma di titolare se non dopo tre anni di servizio in qualità di reggente.

Art. 52. Le prerogative e diritti annessi alle due qualità di titolari e reggenti sono le medesime stabilite dalla legge 13 novembre 1859 e regolamenti universitari.

Art. 53. Gli incaricati vengono nominati, per un anno, dopo del quale, per continuare, occorrerà la conferma dell'incarico.

Art. 54. Per la rimozione e sospensione di un professore reggente occorre sempre la decisione del Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

Art. 55. I casi di rimozione e sospensione di un professore titolare saranno decisi da un Consiglio straordinario, del quale faranno parte, oltre al Consiglio direttivo della Scuola:

1° Il presidente del Consiglio provinciale;

2° Il sindaco della città di Venezia;

3° Il presidente della Camera di commercio di Venezia;

4° Il prefetto della provincia;

5° Un altro speciale delegato del Governo.

La decisione dovrà esser presa alla maggioranza assoluta dei componenti questo Consiglio straordinario.

Art. 56. A titolo di censura, il Consiglio direttivo della Scuola potrà ordinare la sospensione di un professore titolare per non più di 8 giorni, salvo al professore il diritto di richiamarsi di tal misura entro 8 giorni, mediante ricorso da presentare al Consiglio direttivo, il cui presidente sarà tenuto in tal caso a tutto convocare il Consiglio straordinario che di sopra.

Art. 57. Il Consiglio direttivo potrà nei casi più gravi ordinare provvisoriamente la sospensione indefinita, coll'obbligo di provvedere entro 15 giorni alla convocazione del Consiglio straordinario per la sua finale decisione.

Art. 58. Ogni professore il quale si assenti senza permesso, o prolunghi oltre un mese il termine di permesso ricevuto, sarà ritenuto dimissionario.

Art. 59. È fatta facoltà al direttore di accordare permessi d'assenza non maggiori di una settimana, provvedendo al modo di supplirli.

Art. 60. Tutti gli insegnanti devono trovarsi a disposizione del direttore durante 10 mesi dell'anno scolastico, e non potranno allontanarsi prima, del termine degli esami nei quali devono aver parte.

Art. 61. L'insegnante, legittimamente impedito di recarsi alla Scuola, deve darne subito avviso al direttore.

Art. 62. Gli stipendi non vengono determinati in modo fisso per ciascun insegnamento. Il loro ammontare si determina dal Consiglio direttivo secondo le circostanze. Gli insegnanti, nei limiti del proprio insegnamento, non possono rifiutarsi a quel maggior carico che derivi dalle eventuali variazioni dei programmi e degli orari.

Art. 63. Il massimo degli stipendi di professore reggente o titolare viene fissato in L. 7,000.

Art. 64. Qualora il Corpo degli insegnanti e degli ufficiali stabili della Scuola si accordasse per assicurare, mediante contribuzioni individuali, la formazione d'un fondo per pensioni di ritiro ai suoi membri in caso di malattia, vecchiaia, e pensioni alle loro vedove e figli orfani, il Consiglio direttivo potrà, approvando cofi fatta proposta, concorrere con somme prelevate dal fondo di riserva, del quale è parola qui sopra all'art. 27.

CAPITOLO VII. - Conferenze.

Art. 65. Gli insegnanti si riuniranno a conferenza periodica una volta al mese, sotto la presidenza del direttore, o di quello fra essi che verrà delegato dal medesimo a tenerle le sue conferenze straordinarie, convocate e tenute colla medesima norma, avranno luogo tutte la volte che il direttore ne senta il bisogno.

Il professore più giovane farà da segretario della conferenza, e ne compierà i processi verbali, che, sottoscritti da lui e dal direttore, si conserveranno nell'archivio della Scuola.

Art. 66. Le conferenze avranno per iscopo:

1° Riferire sullo studio, la diligenza e la condotta disciplinare dei rispettivi studenti;

2° Mostrare come siansi successivamente eseguiti i rispettivi programmi dell'insegnamento e conservati la loro armonia;

3° Proporre i provvedimenti che si credano opportuni, tanto in riguardo all'insegnamento, quanto in riguardo alla condotta degli alunni;

4° Discutere sopra ogni altro argomento che venisse proposto dal presidente o da alcuno degli insegnanti.

Art. 67. In una conferenza, che sarà tenuta nel mese di settembre di ogni anno, saranno presentati dai professori i programmi delle lezioni da darsi nel venturo anno scolastico. In un'altra, che sarà tenuta nel mese di ottobre, saranno partecipate le risoluzioni prese intorno ai programmi medesimi.

Art. 68. Sarà cura del direttore il portare a cognizione del Consiglio direttivo, quando occorra, le proposte che si saranno deliberate nella conferenza dei professori, e viceversa comunicarle a questa le deliberazioni del Consiglio, sia rispetto alle cose proposte, sia rispetto a qualunque altra materia.

CAPITOLO VIII. - Del personale secondario.

Art. 69. Il personale secondario per ora si compone:

a) di un segretario economico;

b) di un scrittore;

c) di un bidello;

d) di un portinaio;

e) di un facchino per la pulizia e bassi servizi.

Art. 70. Occorrendo un servizio maggiore, si provvederà mediante giornalieri.

Art. 71. Ad ognuno di questi posti sarà provveduto con nomina del Consiglio direttivo, sopra proposta del direttore.

Art. 72. Tutto il personale secondario è sotto l'immediata dipendenza del direttore.

Art. 73. Esser direttore potrà proporre al Consiglio la rimozione, e in casi urgenti, da se solo allontanare un impiegato o sospenderlo, salvo il riferirne al Consiglio direttivo.

CAPITOLO IX. - Degli esami e degli uditori.

Art. 74. Nessun alunno è ammesso alla Scuola se non abbia l'età di 16 anni compiuti.

Art. 75. Per essere ammesso alla Scuola occorre sostenere un esame di ammissione. Sono dispensati dall'esame di ammissione quelli che presentano un diploma di licenza rilasciato dagli istituti tecnici, industriali e professionali del Regno. Possono esser dispensati dall'esame di ammissione gli alunni che presentano il documento corrispondente all'attestato di licenza rilasciato da una scuola reale tedesca, dalla sezione professionale d'un reale ateneo belga, o dell'insegnamento speciale francese.

Art. 76. L'esame di ammissione verserà sulle materie che saranno indicate in apposito programma approvato dal Governo.

Art. 77. L'esame di ammissione si fa al principio dell'anno scolastico (hi non si presentasse, per motivi legalmente provati, agli esami di ammissione nel tempo assegnato, potrà essere ammesso ad un esame straordinario dietro decisione del Consiglio direttivo).

Art. 78. Un mese prima dell'apertura della Scuola il Consiglio direttivo renderà noti, con avviso, l'ordine, le condizioni ed i giorni dell'esame di ammissione.

Art. 79. Per gli alunni forestieri, a quali non fosse ancora familiare l'uso della lingua italiana, l'esame d'ammissione sarà fatto in francese.

Art. 80. Gli alunni devono intervenire a tutte le lezioni dei corsi obbligatori; come a tutte quelle di un corso libero, una volta che essi medesimi ne abbiano fatta la scelta.

Art. 81. Le assenze devono essere giustificate con documenti idonei, che facciano apparir chiaro l'impedimento. L'assenza non giustificata, protratta oltre 15 giorni, equivale ad abbandono della Scuola.

Non potrà l'alunno essere riammesso che per concessione del Consiglio direttivo. I permessi d'assenza fino ad otto giorni, e per motivi gravi, saranno dati dal direttore sopra istanza anche verbale. I permessi per un tempo maggiore, che non oltrepasserà mai quindici giorni, saranno concessi dal Consiglio direttivo dietro istanza scritta.

Art. 82. Ogni professore terrà un registro dell'assiduità e condotta dei propri alunni e ne riferirà alla Direzione.

Art. 83. Quando la Scuola, o per contributi o doni, o per maggiore onore dello Stato, sia in grado di poterlo fare, saranno istituiti premi in denaro da darsi a quegli allievi italiani, i quali avranno riportato il diploma con nota di gran distinzione.

Questi premi saranno adoperati sia in viaggi di istruzione, sia in altro modo determinato dal Consiglio direttivo.

A tal uopo un regolamento particolare sarà fatto a suo tempo dal Consiglio direttivo per conferimento dei premi, il quale, in quanto occorra, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 84. Le punizioni da infliggerai ai giovani che mancano ai loro doveri scolastici, sono:

a) La ripetizione dei lavori male eseguiti;

b) L'ammonizione privata;

c) L'ammonizione in presenza del Consiglio direttivo;

d) L'ammonizione in presenza della scolaresca riunita;

e) L'allontanamento temporario dalla Scuola;

f) L'esclusione dagli esami di promozione e di diploma;

g) L'espulsione dalla Scuola.

La punizione segnata a) viene inflitta dal professore; quelle segnate b) e d) dal direttore; le altre dal Consiglio direttivo, sulla proposta del direttore. In caso urgente il direttore infligge da se solo anche la punizione segnata e), ma deve riferirne al Consiglio nella sua prima sessione.

Ogni qualvolta venga inflitta una punizione, essa potrà, a seconda delle circostanze, essere aggravata col pubblicarla nell'alto della Scuola. Della inflizione della pena segnata e), f) sarà data immediata comunicazione alla famiglia dell'allunno od al suo tutore.

Art. 85. In quanto non sia provveduto specialmente dal presente regolamento, s'applicheranno, rispetta alla disciplina interna e ai doveri scolastici, i vigenti regolamenti universitari.

Art. 86. Potrà, ove se ne esperimenti il bisogno, il Consiglio direttivo istituire un funzionario speciale, incaricato di mantenere la disciplina della Scuola.

Art. 87. Ai termini del Regio decreto 6 agosto 1868, n. 4530, oltre agli alunni che si propongono di seguire l'ordinario corso degli studi riguardanti in genere l'istruzione superiore nelle materie commerciali, non sono ammessi altri i quali vogliano avviarsi esclusivamente alla carriera consolare e all'insegnamento di materie economiche e commerciali negli istituti tecnici e nelle scuole speciali.

Tutto ciò che concerne le norme relative all'ammissione, alle materie del corso, alla loro distribuzione, agli esami, ai diplomi e prerogative e questi congiunte, per le due dette classi di alunni, sarà stabilito con successivo decreto Reale.

CAPITOLO X. - Degli Uditori.

Art. 88. Oltre agli studenti iscritti per seguire il corso della Scuola superiore di commercio, si ammetteranno ad essa, in qualità di uditori, quelli che si iscriveranno per seguire alcuni corsi speciali, eccetto il corso di pratica commerciale, per il quale non si ammettono uditori.

Art. 89. Per essere ammessi in qualità di uditori è necessario farne domanda in iscritto al direttore, corredata dei documenti relativi all'età, la quale non potrà mai essere minore di 16 anni, e agli studi fatti; sulla quale domanda il direttore o il Consiglio accorderà, ove lo creda, l'ammissione.

Art. 90. Gli uditori sono soggetti, per quanto riguarda la parte da loro scelta, a tutti gli obblighi degli alunni ordinari. Dovranno frequentare le lezioni, giustificare le assenze, uniformarsi alle norme disciplinari che il presente regolamento prescrive per gli alunni ordinari.

Art. 91. Alla fine dell'anno scolastico gli uditori, se vogliono, saranno esaminati sulle rispettive materie da loro studiate. Qualora non prendano esame, avranno diritto ad un semplice attestato di frequenza. Se lo prendono, riceveranno un certificato nel quale sia fatta menzione dei risultati della prova sostenuta.

Gli uditori che si fossero iscritti per lo studio di qualche materia, il cui corso sia diviso in più anni, non potranno passare da un anno all'altro se non quando siano riusciti nel rispettivo esame di promozione. Gli esami degli uditori, in tutti i casi, si faranno allo stesso tempo e colle stesse norme che il presente regolamento prescrive per gli alunni ordinari.

Art. 92. Dopo un primo anno di frequenza in qualità di uditori, si potrà chiedere ed ottenere dal Consiglio direttivo, sopra proposta del direttore, il passaggio alla classe degli alunni ordinari, a condizione di subire con buona riuscita tutti gli esami di ammissione e promozione che sono imposti a questi ultimi; e di pagare come essi la tassa di ammissione, indipendentemente

dalle tasse scolastiche pagate in qualità di uditore, sulle quali non si accorderà mai restituzione o compenso.

CAPITOLO XI. - Degli esami e dei diplomi.

Art. 93. Gli esami nella Scuola superiore di commercio sono di tre specie:

a) L'esame di ammissione;

b) L'esame di promozione da un corso all'altro;

c) L'esame di licenza al termine dell'ultimo corso per conseguire il diploma.

Quanto all'esame magistrale per candidati al diploma di professore, e all'esame degli aspiranti alla carriera consolare, sarà provveduto nell'appendice accennata all'art. 87.

Art. 94. Chi non può presentarsi agli esami di promozione o di licenza nei tempi assegnati, potrà essere ammesso ad un esame straordinario per deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 95. Le riparazioni non sono ammesse negli esami di diploma; sono ammesse per una sola materia in quelli di promozione o per tutte le materie in quelli d'ammissione. Chi non ha fatto buona prova in un esame di promozione, né superata la riparazione, potrà ripetere l'anno, o continuare i corsi; non sarà però ammesso nel secondo caso all'esame di diploma, e riceverà soltanto un attestato di frequenza alla Scuola.

Art. 96. In ogni esame di promozione da un corso all'altro, il professore della materia su cui verserà l'esame, farà sempre parte della Commissione esaminatrice. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal direttore, o da quel professore che verrà da esso indicato.

Tutti i membri del Consiglio hanno facoltà di assistere a tali esami.

Art. 97. La Commissione per gli esami di licenza dovrà essere composta di almeno otto membri oltre il presidente.

Due membri sono nominati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in qualità di commissari governativi. Al Consiglio direttivo spetta la nomina del rimanente della Commissione, con facoltà di comprendervi due dei suoi membri.

La Commissione esaminatrice potrà essere divisa in due sezioni: una per le materie di coltura generale, l'altra per le materie d'istruzione speciale.

Ciascheduna sezione dovrà essere composta di almeno quattro membri, non compreso il presidente.

I commissari estranei alla Scuola, che venissero chiamati a formar parte delle Commissioni di esame di diploma, saranno tutti fra i membri dell'Istituto di scienze, lettere ed arti, o tra i professori della R. Università di Padova, o fra i principali negozianti e banchieri della piazza di Venezia indicati dal presidente della Camera di commercio. Sarà invitato il Ministero a farvi rappresentar da un suo delegato.

La Commissione sopraddetta, o le sue sezioni saranno presiedute dal presidente del Consiglio direttivo o da un suo delegato.

Art. 98. Gli esami di promozione in qualità di diploma, si compongono di due prove: l'una per iscritto, l'altra orale.

Art. 99. Nella prova per iscritto si assegnano tante tornate quanti sono i temi.

Una serie di temi scritti viene apparecchiata dalla conferenza dei professori ed è approvata dal Consiglio direttivo. I detti temi, approvati che siano, si seggelano, per esser poi estratti a sorte e consegnati, ciascuno d'essi, nella sala d'esame, al professore assistente, che li apre in presenza degli studenti e li detta. Nessuna dichiarazione o commento da parte del professore può essere fatta sui temi.

Art. 100. Sono concesse ai candidati scolare per la trattazione del tema. Ogni comunicazione esterna è vietata. I giovani non potranno parlare assieme. È permesso ad essi consultare soltanto i vocabolari ed i semplici testi delle leggi.

Art. 101. Finito il componimento, gli alunni lo firmano, il professore lo controfirma ammettendo l'ora in cui gli è consegnato. I componimenti vengono chiusi a chiave dal direttore, che poi li presenta alla Commissione.

Art. 102. Chi non supera la prova in iscritto con sette punti sopra dieci in tutti i temi, non viene ammesso all'esame orale di diploma.

Chi nell'esame scritto in promozione riporta cinque punti in una materia, non è escluso per questo dalla prova orale, ma dovrà riportare in essa, e su quella materia, almeno otto punti per essere promosso.

Art. 103. Superata la prova scritta, il candidato è ammesso alla prova orale. Gli esami orali s'aggrano sulle materie dei programmi.

Non è idoneo alla promozione, e non ottiene il diploma chi non abbia anche nella prova orale riportato almeno sette punti su ciascuna materia.

La condotta disciplinare dell'allievo durante l'anno sarà considerata come una delle materie su cui le Commissioni d'esame dovranno dare il loro giudizio.

Art. 104. I diplomi, secondo l'art. 10 dello statuto, saranno rilasciati dal Governo in nome del Re.

Dichiarati, in virtù degli esami di licenza, meritevoli di diploma gli allievi che hanno superata vittoriosamente la prova, il Consiglio direttivo comunica al R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il prospetto dei giovani a quali deve conferirsi il diploma, accennando i punti riportati nella votazione da ciascuno di essi.

Art. 105. Oltre il diploma sarà rilasciato un certificato del direttore della Scuola, nel quale sono indicati i risultati dell'esame per materie coi punti riportati.

Art. 106. Il R. Ministero provvede alla spedizione dei diplomi, e li trasmette al presidente del Consiglio direttivo della Scuola.

Prima che siano consegnati agli allievi, i diplomi vengono trascritti in un particolare regi-

atro. Indi il presidente ed il direttore vi appongono a piedi la propria firma, la data della consegna ed il sigillo della Scuola.

Art. 107. Il diploma stabilisce che il titolare del medesimo ha ricevuto la completa educazione superiore commerciale, e che l'allievo è atto a sostenere i più importanti uffici commerciali, come direttore di banche, di istituti di credito, di case di commercio; che può essere impiegato in spedizioni e viaggi lontani, così per conto del Governo, come di società o di privati.

Art. 108. Il diploma rilasciato dal Governo in conseguenza degli studi percorsi ad esami regolarmente dati nella R. Scuola superiore di commercio, sarà tenuto come equivalente agli ordinari superiori gradi accademici per tutti gli effetti di legge.

CAPITOLO XII. — Delle tasse.

Art. 109. La R. Scuola superiore di commercio riscuote le seguenti tasse:

- a) Per la prima iscrizione, così dando l'esame di ammissione, come essendone dispensati L. 50
b) Per l'iscrizione al primo corso . . . 100
c) Per l'iscrizione al secondo corso . . . 150
d) Per l'iscrizione degli uditori a corsi speciali; per ogni materia 15
e) Per un semplice attestato sulla frequentazione dei corsi della Scuola e sugli esami presi, lire 50, trattandosi di allievi iscritti al corso ordinario; e lire 5 per ogni materia, se si tratti di semplici uditori;

f) Per il diploma Regio, la tassa che verrà stabilita dal Governo. Essa spetta al R. erario.
Art. 110. Nessun candidato sarà ammesso a verun esame, se prima non avrà dimostrato, mediante ricevuta del segretario-economista, di aver pagata la rispettiva tassa.

Art. 111. La mala riuscita nelle prove, o la espulsione dalla Scuola, non dà diritto a restituzione delle tasse pagate.

Art. 112. Ove altre provincie od altri corpi stabiliscano un annuo sussidio a favore della Scuola, è data loro facoltà di designare, ognuno in proporzione al sussidio, uno o due giovani della rispettiva provincia o comune, i quali abbiano fatto ottima prova negli esami di licenza degli istituti tecnici, per far loro godere dell'esenzione dalle tasse stabilite nella Scuola.

CAPITOLO XIII. — Delle letture e conferenze.

Art. 113. Il Consiglio direttivo ha facoltà di autorizzare nella Scuola corsi liberi fuori dei suoi programmi, letture e conferenze, in quanto sieno conciliabili cogli insegnamenti ordinari.

Art. 114. Chiunque desideri fare letture e conferenze dovrà presentare domanda in iscritto al direttore, designando gli argomenti che intende trattare. Saranno preferiti le materie affini a quelle dei programmi della Scuola.

Art. 115. Il direttore può non accettare la domanda: accettandola, fa la sua proposta al Consiglio direttivo, cui spetta la definitiva decisione.

CAPITOLO XIV. — Delle collezioni e della biblioteca.

Art. 116. La R. Scuola superiore di commercio sarà provveduta:

- a) D'una grande collezione di campioni o museo di merceologia;
b) Di un laboratorio di chimica commerciale;
c) Di una biblioteca.

Art. 117. Il Museo merceologico ed il laboratorio di chimica sono sotto l'immediata custodia e responsabilità, ciascuno, del professore di quella materia, e sotto la speciale sorveglianza del direttore.

Art. 118. Il direttore avrà a cura speciale l'ordinamento, la conservazione e il buon mantenimento dei libri, fino a che, per l'acquistata importanza della biblioteca, non si decida dal Consiglio direttivo la istituzione e nomina d'un bibliotecario.

Art. 119. Possibilmente sarà provveduto ad una stanza di lettura vicino alla biblioteca ad uso degli alunni.

Art. 120. Il Consiglio direttivo farà uno speciale regolamento per la biblioteca e per la conservazione del Museo merceologico.

Art. 121. Sulla proposta del direttore, il Consiglio direttivo determinerà ogni anno la somma da destinarsi all'acquisto di libri e alla associazione ad opere periodiche. Il Consiglio stesso, nelle sue ordinarie sedute, delibererà intorno all'applicazione della somma suddetta agli acquisti che gli verranno proposti dal direttore.

Art. 122. Ogni oggetto che verrà donato alla Scuola, sia in campioni, sia in libri, carte od altro, sarà munito di un segno che attesti pel dono e dica il nome del donatore.

CAPITOLO XV. — Disposizioni speciali.

Art. 123. Per tutti gli argomenti dei quali è fatta menzione nel presente regolamento, ed in quanto non sia provveduto con particolari disposizioni del medesimo, serviranno di norma le disposizioni dei vigenti regolamenti universitari e quelle del regolamento 18 ottobre 1865 sulla istruzione professionale.

Art. 124. Il presente regolamento sarà messo in vigore tutto che abbia riportata l'approvazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, secondo gli articoli 6 e 10 dello statuto della Scuola.

Art. 125. Le riforme, aggiunte e modificazioni a questo regolamento, che venissero adottate ed approvate, saranno unite al medesimo in progressive appendici.

Disposizione transitoria.

Ai membri della Commissione organizzatrice non saranno attribuite le medaglie di presenza, di che è parola all'articolo 8.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio CASTAGNOLA.

S. M. sopra proposta del Ministro dell'Interno ha fatto le seguenti disposizioni:

Con R. decreto del 26 maggio 1870: Casalis cav. avv. Bartolomeo, consiglieri di 1° cl. reggente la prefettura di Catanzaro, nominato prefetto di 3° cl. della provincia medesima. Cfr. RR. decreti del 29 maggio 1870.

Contin di Castelseprio conte cav. avv. Emanuele, segretario capo di 2° cl. nell'amministrazione provinciale, nominato reggente sottoprefetto di 2° cl. Brugi Alessandro, segretario di 1° cl. id., revocata la nomina a segretario di 1° cl. essendosi riconosciuta erronea la di lui anzianità in base alla quale fu con R. decreto 6 aprile u. s. nominato al grado predetto;

Gardini Ottavio, applicato di 3° cl. nel Ministero, dispensato dal servizio in seguito a sua volontaria dimissione.

Sulla proposta del Ministro della Marina S. M. in udienza del 26 maggio p. p. ha nominato il sottotenente di 1° classe nel corpo del genio navale signor Capaldo Luigi, cavaliere dell'Ordine Equestrale della Corona d'Italia.

S. M. sulla proposta del Ministro dell'Interno con decreto del 2 giugno ha fatto la seguente disposizione nel personale carcerario: Siry Giuseppe, e Giannattasio Francesco, contabili di 2° classe nell'amministrazione delle case penali, destituiti dall'impiego per deficienze nei fondi da loro amministrati.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI. Il 12 giugno corrente è stato attivato al servizio del governo e dei privati, con orario limitato di giorno, un ufficio telegrafico alla stazione della ferrovia in Montelupo Fiorentino (provincia di Firenze).

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO. Situazione delle Tesorerie la sera del 31 maggio 1870.

ENTRATA.

Table with 2 columns: Description of revenue items and Amount. Includes items like 'Versamenti nelle Tesorerie in conto entrate ordinarie e straordinarie', 'Alleanze di obbligazioni dell'asse ecclesiastico', etc.

USCITA.

Table with 2 columns: Description of expenditure items and Amount. Includes items like 'Eccedenza di pagamenti in confronto delle riscossioni sull'esercizio 1868', 'Pagamenti dalle Tesorerie di spese ordinarie e straordinarie diverse del bilancio 1869 e 1870', etc.

Numerario e biglietti di Banca in cassa il 31 maggio 1870 135,340,796 07

(*) Le obbligazioni alienate a tutto maggio 1870 ammontano ad un valore nominale di Lire 225,458,600 con un provento netto di 172,142,390 64

Di essa somma s'introdurranno con applicazione all'esercizio 1867. L. 32,859,441 09

Le obbligazioni versate in pagamento di beni a tutto maggio 1870 ascendono ad un valore nominale di L. 137,704,100 — che sottratte da quelle alienate come sopra in L. 225,458,600 — riducono la circolazione delle obbligazioni al 1° giugno 1870 a Lire 87,754,500 nominali.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

La Tagespresse di Vienna dice sapere da buona fonte che la convocazione delle Diete nell'impero austriaco è aspettata soltanto nel 20 agosto; che il Reichsrath si radunerà sul finire di settembre, e le Delegazioni alla fine di ottobre. È aspettato in Vienna Tekk pascià, figlio del viceré d'Egitto. A Berlino, il Consiglio federale ha approvato all'unanimità il nuovo Codice penale,

che fu deliberato dal Parlamento della Confederazione germanica del Nord.

La legge municipale votata dalle Camere del granducato di Baden verrà tra breve messa in vigore. Questa legge sottometta a rielezione tutti i Consigli municipali, eletti finora dal suffragio ristretto. A termini della nuova legge, questa maniera di elezione deve cedere il luogo al suffragio universale, e la popolazione intera è chiamata a prender parte allo squittinio, come prima si faceva soltanto in quei comuni che erano troppo ristretti perchè si avesse a istituirvi il suffragio a due gradi. La legge approvata nel corso di quest'anno dalle Camere prescrive che le rielezioni debbano farsi prima della fine di quest'anno.

A Washington, la Camera dei rappresentanti ha votato il bill degli assegnamenti diplomatici e consolari. Una discussione molto burrascosa venne suscitata da un emendamento del signor Brooks, rappresentante democratico di Nuova York, il quale aveva proposto che si ristabilisse la legazione di Roma. Quest'emendamento, vigorosamente combattuto dal signor Bingham, fu dalla Camera rigettato. Essa ha poscia approvato il Northern Pacific railroad bill, quale fu prima votato dal Senato.

Scrivono da Nuova York all'Independence Belge che il generale Grant, presidente degli Stati Uniti, ebbe, nel 25 maggio, un assalto di cholera, per cui i medici gli avevano vietato di ricevere alcuno. Ma ben presto ne usò guarito.

Conformandosi alla richiesta del Senato, il presidente Grant ha comunicato al Congresso la corrispondenza estera col ministro britannico relativamente al navigio canadese Chicora. Da tale comunicazione risulta che il governo federale, dopo le dichiarazioni del signor Thornton, ha autorizzato il passaggio pel canale di Sault-Saint-Marie a qualunque vascello canadese o inglese, purchè non portasse soldati né munizioni di guerra.

Il Senato americano con voti 42 contro 8, aveva approvato il disegno di legge che porta il nome di bill del 15° emendamento, e che deve assicurare l'esecuzione di detto emendamento, divenuto un articolo della Costituzione federale. Questo bill, più radicale che quello della Camera dei rappresentanti, era stato da quest'ultima respinto. Allora fu eletto un Comitato di conferenza, il quale propose un mezzo termine, al quale il Senato e la Camera hanno aderito.

Senato del Regno.

Nella seduta di ieri furono discussi ed adottati per articoli, senza contestazione, i seguenti progetti di legge, previa alcune spiegazioni ed osservazioni sul secondo e sull'ultimo dei medesimi dei senatori Farina, Lauzi, Cambray Digny, Sanserverino e Poggi e del Ministro di Grazia e Giustizia:

- 1° Approvazione e autorizzazione di contratti di vendita di beni stabili a trattativa privata.
2° Abrogazione dell'articolo 4° del R. decreto 27 settembre 1863, n° 1484, concernente i prestiti a premi.
3° Proroga relativa all'esecuzione della legge sul Tavoliere di Puglia.
4° Sistemazione del Porto di Catania.
5° Provvedimenti rispetto ai benefici ed alle cappellanie laicali che in alcune provincie del Regno furono sopprese con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867.

Venne pure nella stessa tornata in discussione il disegno di legge per cessione gratuita al municipio di Napoli di terreni e fabbricati dello Stato, il quale però, dopo alcuni dubbii sollevati dal senatore Menabrea e osservazioni del relatore senatore Michid, a proposta del senatore Fenzi, fu rinviato all'ufficio centrale per le opportune informazioni.

Camera dei Deputati.

La Camera nella seduta di ieri si occupò anzi tratto di una interrogazione rivolta dai deputati Bertani, Fano e Bonifini all'Interno intorno ai suoi intendimenti circa l'esecuzione della convenzione conclusa a Berna per la costruzione di una ferrovia attraverso il San Gottardo: alla quale rispose prima il Presidente del Consiglio dichiarando che era proposto dal Governo di proporre lo schema di legge relativo a ciò in questa stessa sessione ma che nel dubbio la Camera potesse immediatamente attendersi, si era persuaso convenisse riferirlo all'aprirsi della sessione prossima; che però qualora si credesse potere assumere impegno di trattarne, esso non opporrebbe difficoltà. E risposero quindi con altri schiarimenti il Ministro dei Lavori Pubblici e quello degli Affari Esteri.

I deputati Bertani Fano non si tennero soddisfatti di questa risposta, e presentarono in proposito una formale interpellanza, che fu rimandata dopo la discussione della prima parte dello schema sui provvedimenti finanziari.

Al tempo medesimo fu pure rinviata un'altra interpellanza del deputato Oliva al Ministro dell'Interno circa l'approvazione data dal Governo ai regolamenti relativi alla legge sulla ricoltura; e venne annunciata una nuova interrogazione del deputato Viano della Polla al Ministro della Istruzione Pubblica sulla dissoluzione dell'Istituto Deino di Maratea; a cui il Ministro risponderà nella tornata d'oggi.

Indi si proseguì la discussione generale del disegno di legge sui provvedimenti finanziari,

alla quale presero parte il deputato Rattazzi e il Ministro delle Finanze.

Giunte nominali del Comitato privato nella seduta del 14 giugno 1870.

Progetto n° 12. Modificazioni alla legge provinciale e comunale.

Progetto n° 13. Riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato, delle provincie e dei circondari.

Commissari: Alfieri, Barazzuoli, Berti Domenico, Fossa, La Cava, Lazzaro, Morpurgo, Piantani, Rattazzi.

Progetti numeri 87, 90, 91, 92. — Trattati di commercio e di navigazione colla Spagna e colle Repubbliche del Perù (Nigaragua), di Guatemala e di Honduras.

Commissari: Asproni, Del Zio, Guerrieri-Gonzaga, Giacomelli, Michelini, Mariotti, Macchi, Sambuy, Sormani-Moretta.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI (AGENZIA STEFANI)

Parigi, 14.

La Guéronnière fu nominato ambasciatore a Costantinopoli in luogo di Bourée che fu nominato senatore. Mercier resterà a Madrid.

La cifra della mortalità a Parigi nella settimana scorsa ribassò da 1174 a 1088. Morirono di vaiuolo 165 persone.

Parigi, 14

Chiusura della Borsa.

Table with 2 columns: Item and Price. Includes Rendita francese 3 1/2%, Id. italiana 5 1/2%, Valori diversi.

Ferrovie lombardo-venete 408 = 398 =

Obbligazioni 249 = 249 50

Ferrovie romane 57 = 57 =

Obbligazioni 149 = 148 =

Obblig. ferr. Vitt. Em. 1863.165 = 164 25

Obbligazioni ferr. merid. 176 75 177 =

Cambio sull'Italia 2 1/4 = 2 1/4 =

Credito mobiliare francese 255 = 248 =

Obblig. della Regia Tabacchi = =

Azioni id. id. 707 = 700 =

Vienna, 14.

Cambio su Londra = 121 =

Londra, 10.

Consolidati inglesi 93 1/8 = 92 1/8 =

Parigi, 14.

Sopra circa 1000 consiglieri generali che devono essere eletti, si conoscono finora 818 elezioni. Vi sono 110 ballottaggi; 434 rielezioni, fra le quali 9 di radicali e 274 nuove elezioni, fra le quali 230 di conservatori e 44 di radicali.

Parigi, 14.

Il ribasso della Borsa d'oggi è attribuito ad una leggiera indisposizione dell'Imperatore, ma specialmente alla continuazione della siccità e al rialzo delle farine di 5 franchi.

Notizie da Roma non lasciano più alcun dubbio che il Concilio voterà l'infallibilità colla comminatoria dell'anatema.

Parigi, 14.

Corpo legislativo. Dréolle domanda al ministero che comunichi i documenti relativi alle trattative con Roma, l'Egitto e la Spagna.

Il ministro degli affari esteri risponde che le questioni sono ancora pendenti, che è impossibile di fare attualmente alcuna comunicazione, ma che la farà quando si discuterà il bilancio.

Bizoin insiste affinché siano comunicati i documenti relativi all'occupazione di Roma.

Gramont dice che circa l'occupazione di Roma

ma non vi sono documenti da presentare, e che questo riguarda il Concilio, bisogna aspettare.

Kératry domanda se esista alcuna differenza di vedute tra l'attuale ministero e Roubier; dice che un ministero parlamentare non deve fare comunicazioni soltanto sui fatti compiuti.

Ollivier gli risponde vivamente. L'incidente non ha seguito.

Parigi, 15.

Il Journal Officiel pubblica le nomine di Montholon e di Bourée a senatori, di La Guéronnière ad ambasciatore di Costantinopoli; di Armand, a ministro a Lisbona; di Berthemy a ministro a Bruxelles; di Prevost-Paradol a ministro a Washington.

L'Alta Corte di giustizia si reccherà a Blois il 18 luglio.

Il Constitutionnel dice che lo stato di salute dell'Imperatore non ha assolutamente nulla di inquietante.

Al Senato, Brénier interpellò sul trattato della Spagna. Gramont rispose che se il governo accettasse le interpellanze, mentre le trattative sono ancora pendenti, nessun governo d'Europa vorrebbe più trattare con esso. Il ministro disse che nulla fu ancora firmato circa le giurisdizioni in Egitto.

L'interpellanza di Brénier fu aggiornata a martedì, coll'adesione di Gramont.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 14 giugno 1870, ore 1 pom.

Il mare è sempre tranquillo; il cielo sereno in Italia e nel resto d'Europa.

Sono probabili dei piccoli temporali locali, specialmente nel sud della Penisola.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatto nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 14 giugno 1870.

Table with columns for Barometro a metri, Termometro centigrado, Umidità relativa, Stato del cielo, Vento, and Temperature maxima/minima.

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — I presentatione dell'opera del maestro Rossini: Il barbiere di Siviglia — Ballo: Il Diavolo innamorato.

POLITEAMA FIORENTINO, ore 7 — I presentatione dell'opera del maestro Izzetti: Il furioso all'isola di San Domingo. Esercizi ginnastici della famiglia araba.

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La Commedia di Giovanni Toselli rappresentata La cassina rossa.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La dramma Compagnia diretta da L. Pezzana rappresenta La Signora di Saint-Tropes.

ARENA GOLDONI, ore 7 — La dramma Compagnia diretta da A. Monti rappresenta Fernanda.

FRA ENRICO, giornale.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 15 giugno 1870)

Large table with columns for Valori, Cambi, and various financial instruments like Rendita italiana, Obbligazioni, etc.

Table with columns for Cambi, L, D, and various exchange rates for different locations like Livorno, Venezia, Trieste, etc.

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 61 5/8-52 5/8-55-60-65 f. c. — As. Tab. 710 f. c. — Az. SS. FF. Merid. 363 f. c.

Il viceintendente: GIUSEPPE DIANA.

Segue ELENCO N° 150 delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno d'Italia a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.

N° d'ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE		OSSERVAZIONI
						MONTARE	DECORRENZA	
48	Fiecco Vittoria	11 agosto 1803 - Cuneo	ved. del soldato pensionato Birole Giuseppe	27 giugno 1850 7 febbraio 1855	21 giugno 1869	61 25	6 maggio 1869	durante vedovanza.
49	Avogadro Lascaris di Valdenge cav. Alfredo	24 agosto 1818 - Biella	già colonnello di fanteria	id.	id.	4640	16 id.	id.
50	Bonfrisco o Bombiseco Chiara	20 novembre 1822 - Magliano Vetere	ved. del pensionato caporale Infante Costantino	id.	id.	115 20	6 gennaio 1869	id.
51	Sidoti Luigi	11 maggio 1796 - Palermo	già scrivano di prima classe alla direzione delle gabelle in Palermo	14 aprile 1864	id.	1230	1 giugno 1869	id.
52	Vecchi Paolo	7 dicembre 1841 - Spilamberto	carabiniere nella legione di Bologna	27 giugno 1850 7 febbraio 1855	id.	360	id.	id.
53	Martino Benedetto	28 gennaio 1813 - Ceppaloni	caporale nei veterani	id.	22 id.	465	21 maggio 1869	id.
54	Begnamini Beniamino	11 agosto 1826 - Città di Castello (Perugia)	soldato nei bersaglieri	7 febbraio 1865	id.	300	1 giugno 1869	id.
55	Bastianelli Annibale Ventura	11 agosto 1826 - Città di Castello (Perugia)	luogotenente di fanteria	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	1200	1 maggio 1869	id.
56	D'Escalon Carlo Stefano	13 giugno 1818 - Thionville (Francia)	già ingegnere meccanico del personale tecnico d'artigiani	14 aprile 1864	id.	4888	13 aprile 1869	per una sola volta.
57	Falaguerra Luigia	27 luglio 1812 - Melit	ved. di Senesi Tommaso cancelliere di mandamento, pensionato	id.	id.	425	id.	durante vedovanza.
58	Tognotti Leopoldo	29 dicembre 1824 - Arezzo	sottibrigadiere doganale di terra	Reg. Toscano 22 novembre 1849	id.	582 40	1 maggio 1869	id.
59	Perego Gastano	25 dicembre 1807 - Vimercata	già sostituto segretario nella procura generale presso la Corte d'appello in Brescia	14 aprile 1864	id.	1440	1 giugno 1869	id.
60	De-Feo Giuseppe	1 gennaio 1809 - Avellino	già cancelliere del mandamento di Vico Equense	id.	id.	1600	id.	id.
61	Annibaldi Antonia	6 giugno 1818 - Roma	ved. la prima e figlia le altre di Vigna Raffaele già direttore di polizia, giubilato	Pontificie 1 maggio 1828 25 giugno 1843	id.	1276 80	22 ottobre 1868	durante vedovanza della madre e stato nubile delle figlie; e da ridursi in L. 957 60 laddove il numero delle compartecipi fosse ridotto a tre, e a L. 439 40 quando fosse ridotto a due ed anche ad una sola.
62	Vigna Gaevalina Id. Adele	19 febbraio 1842 - Viterbo 28 ottobre 1848 - Macerata						durante vedovanza.
63	Camurri Marianna	29 giugno 1815 - Modena	ved. di Panigardi Antonio già cancelliere supplente di giustizia criminale, al riposo	Estensi 12 febbraio 1806 6 agosto 1813 14 aprile 1864	id.	533 33	11 aprile 1869	id.
64	Pittiu Masio notaio Basilio	13 maggio 1809 - Samahai (Cagliari)	segretario del tribunale di polizia in Cagliari	id.	id.	1141	1 gennaio 1869	id.
65	Fuselli o Fosselli Gastano	17 giugno 1831 - Parma	assistente custode dei RR. palazzi di Parma in disponibilità	12 dicembre 1826 Decreto Borbon. 3 maggio 1816 14 aprile 1864	id.	466 66	1 aprile 1869	id.
66	Colisti Giuseppe Maria	20 marzo 1802 - Gaeta	ved. di Manti Paolo già maggiore, pensionato	id.	id.	510	11 febbraio 1869	id.
67	Turloni Pietro	10 agosto 1807 - Milano	già ricevitore del demanio	id.	id.	2844	25 id.	id.
68	Borsellini o Borsallini Giuseppe	7 giugno 1807 - Palma (Montechiaro)	già commesso doganale	id.	id.	1200	1 novembre 1868	id.
69	Grano Genaro	4 luglio 1817 - Palermo	già applicato di terza classe presso la Corte dei conti	id.	id.	1009	1 giugno 1869	id.
70	Rinaldi Giuseppe	11 dicembre 1821 - Napoli	già topografo di 2° cl. presso il corpo di stato maggiore	id.	id.	1215	1 maggio 1869	id.
71	Bonelli Giuseppe	26 ottobre 1813 - Bariaciano	già guardiano demaniale	id.	id.	354	1 gennaio 1868	id.
72	Razzano Luigi	20 luglio 1824 - Mortara	brigadiere doganale di terra	13 maggio 1862	23 id.	420	16 maggio 1869	id.
73	Haller Maria	13 luglio 1819 - S. Vigilio	ved. di Taramella Giovanni ex-caporale nella Casa R. invalidi e comp. veterani d'Asti	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	150	1 febbraio 1868	id.
74	Sormani Ferdinando	3 febbraio 1820 - Genastalla	guardia Reale del palazzo	id.	id.	445	6 giugno 1869	id.
75	Sala Luigi	21 marzo 1805 - Verona	commesso di 1° classe alla dogana di Milano	id.	id.	1296 30	1 maggio 1869	id.
76	Matarolo Felice	15 maggio 1805 - Rovigo	già insegnante nella scuola di Rovigo	id.	id.	1296 30	1 febbraio 1869	id.
77	Maberto Giacomo	26 gennaio 1826 - Giugliano	cantoniere addetto allo stradale del Monocilio	RR. Patenti Sardegna 21 dicembre 1824 legge 15 ag. 1857 Dirett. austriache	id.	260	1 giugno 1869	di cui 90 a carico dello Stato e 110 a carico della Società Vittorio Emanuele.
78	Chiesa Enrico	30 aprile 1832 - Milano	sottosegretario nella direzione del demanio e tasse in Ancona	id.	id.	302 46	1 novembre 1868	id.
79	Albuzio Enrico	29 agosto 1823 - Valle Cadore	già ufficiale doganale	id.	id.	432 10	1 settembre 1868	id.
80	Frosperi Domenico	12 gennaio 1816 - Corchiano	ved. di Giorgi Giacomo già capo guardiano carcerario	14 aprile 1864	id.	166	20 marzo 1869	durante vedovanza.
81	Bonomi Ing. Giuseppe	5 gennaio 1797 - Busto Arsizio	ispettore per la istruttoria censuaria nella giunta del censimento in Lombardia	Dirett. austriache 14 aprile 1864	id.	1500	1 giugno 1867	id.
82	Fischetti Giovanni	16 dicembre 1810 - Napoli	segretario di 3° classe in disponibilità nell'amministrazione del Tesoro	14 aprile 1864	id.	1873	1 agosto 1868	id.
83	Lozio cav. Pietro Paolo	5 luglio 1817 - Bobbio	maggiore di fanteria in aspettativa per ridus. di corpo	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	3060	1 giugno 1869	id.
84	Cristiano Maria Rosa	15 marzo 1826 - Marigliano	ved. di Giardini Giuseppe già commesso dei fondi delle private, pensionato	14 aprile 1864	id.	191	4 maggio 1869	id.
85	Angiolini cav. Dario	9 ottobre 1822 - Orbetello	maggiore d'artiglieria in aspettativa	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	2500	1 giugno 1869	id.
86	Brasini Rinaldo	6 gennaio 1844 - Venezia	soldato di fanteria	id.	id.	300	6 id.	id.
87	Lotti Tancredi	4 aprile 1847 - Cotignone	soldato nell'esercito meridionale	id.	id.	300	1 id.	id.
88	Foglia Luigi	17 gen. 1832 - Montecorvino Rovello	orfan di Costantino milite, e di Anna Pizzuto, morta in pensione	id.	id.	260	1 ottobre 1867	durante la minore età.
89	Kadelmacher Giovanni o Leonardo Giovanni	26 febbraio 1824 - Modena	già scrittore presso il Ministero dell'interno estense	Decreto Estense 12 febbraio 1806 Dec. Corte Plenaria 29 maggio 1869 27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	648	id.	per una sola volta.
90	Masarachio Giuseppe	27 luglio 1834 - Palazzo Adriano	già sergente nell'esercito meridionale	id.	id.	415	1 giugno 1869 art. 15 della legge 7 febbraio 1865	id.
91	Tossi Alessandro	12 dicembre 1826 - Firenze	già sottotenente nel corpo dei carabinieri Reali	id.	id.	1020	1 giugno 1869	id.
92	Bourguignon Giulia	16 febbraio 1800 - Pesca	ved. del colonnello a riposo Bracci cav. Ferdinando	Toscano 22 novembre 1851 27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	2060 80	9 maggio 1869	durante vedovanza.
93	Badalla Francesco	3 novembre 1802 - Sartirana	veterinario guarda stalloni di prima classe	Reg. 27 marzo 1867 27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	400	1 gennaio 1868	id.
94	Chiappuso Giuseppe Gio. Battista	20 novembre 1836 - Ferrero	soldato del treno d'armata	id.	id.	300	11 marzo 1869	id.
95	Fajani Domenico	24 marzo 1820 - Montefalone	già guardia generale forestale	14 aprile 1864	26 id.	2683	id.	per una sola volta.
96	Canino Pasquale	11 aprile 1811 - Picinisco (Sora)	farmiere negli invalidi e veterani di Napoli	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	565	6 giugno 1869	id.
97	Belli Giacomo	14 gennaio 1802 - Torino	già aiutante contabile di prima classe nei magazzini dell'amministrazione militare	14 aprile 1864	id.	1395	16 marzo 1869	id.
98	Della-Valle Vitaliano	29 marzo 1809 - Spilamberto (Modena)	capo operaio borghese di 1° classe nel polverificio di Fossano	11 luglio 1852 7 e 20 febb. 1865 7 febbraio 1865	id.	671 60	6 giugno 1869	id.
99	Materna Agostino	1 novembre 1806 - Crema	soldato	id.	id.	533 33	1 luglio 1869 art. 31 della legge 14 aprile 1864	durante vedovanza.
100	Cherna Maria Antonia	20 sett. 1812 - Isola della Maddalena	ved. del marinaio di 2° cl. a riposo Caravey Onorato	20 giugno 1851 27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	137 50	28 gennaio 1869	id.
101	De-Lettis Angelantonio	13 febbraio 1816 - Piedimonte	operaio borghese di prima classe	id.	id.	336	1 giugno 1869	id.
102	Benelli Maria Anna	20 luglio 1814 - Forlì	ved. di Landi Vincenzo carabiniere pontificio, morto in pensione	Pontificie 30 gennaio 1822 27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	62 56	30 gennaio 1869	id.
103	Grecchi Giuseppe	28 gennaio 1824 - Prado	guardarame nello stato maggiore delle piazze	id.	id.	802	1 giugno 1869	id.
104	Vico Domenico	11 ottobre 1823 - Cuneo	brigadiere nella legione Reali carabinieri di Torino	id.	id.	650	6 id.	id.
105	Egnocco Giuseppe	1 febbraio 1824 - Strabimino	maresciallo d'alloggio nella legione dei carabinieri di Milano	11 luglio 1852	id.	671 60	5 febbraio 1869	id.
106	Bacchi Chiara	12 agosto 1794 - Pesaro	madre vedova di Bartolini Luigi già applicato di prima classe nell'amministrazione provinciale	Pontificie 1 maggio 1828 25 giugno 1848	id.	90 44	7 dicembre 1868	id.
107	Berrini Carolina	28 aprile 1802 - Lissa	ved. di Giovanni Allegri già magazzino dei sali e tabacchi in pensione	25 giugno 1848 Parmentese 2 luglio 1822	id.	666 66	2 aprile 1869	id.
108	Lo-Bianco Sabina	3 gennaio 1804 - Palermo	ved. di Ferruggia Maurizio commesso doganale, morto in pensione	Decreto Stellanio 25 gennaio 1823 Parmentese 2 luglio 1822	id.	63 75	8 marzo 1869	id.
109	Aquila Giella	19 ottobre 1863 - Parma	orfane di Luigi già portiere al museo ducale di Parma, e di Maria Rosa, morta in pensione	id.	id.	240	24 aprile 1869	fino al compimento del 16° anno d'età, e prima, qualora si verificassero i casi contemplati dagli art. 21 e 23 della legge applicata.
110	Grappi Giovanni	22 maggio 1816 - Bottofonno	già guardiano di prima classe delle Case di pena	id.	id.	275 96	1 gennaio 1869	id.
111	Sorenini Pietro Antonio	20 ottobre 1809 - Badia (nel Polesine)	già cancelliere di pretura	Dirett. austriache 14 aprile 1864	id.	1296 30	1 giugno 1869	id.
112	Ricciuti Anna Maria Innocenzia	26 luglio 1836 - Potenza	ved. di Vitali Luigi sottosegretario, in pensione	id.	id.	405	13 aprile 1869	durante vedovanza.
113	Serafini Gio. Battista	21 ottobre 1815 - Ravenna	già assistente di 1° classe del dazio consumo	Pontificie 1 maggio 1823 28 giugno 1843 14 aprile 1864	id.	660	1 dicembre 1868	id.
114	Bianchi Carlo Maria	8 giugno 1806 - Milano	già ricevitore doganale di terza classe	id.	id.	2400	1 maggio 1869	id.
115	Bisaglia Maria Giuseppa Id. Marianna	16 agosto 1860 - Pomerio 7 luglio 1863 - Procida	figlie del fu Francesco già guardiano dei bagni penali, e di Lo-Presti Natale, ora passata a 2° nozze	id.	id.	150	2 dicembre 1868	durante lo stato nubile e la minore età.
116	Savio Siro	20 gennaio 1819 - Traverso (Siccomaria) (Pavia)	sottibrigadiere doganale di mare	13 maggio 1862	28 id.	420	1 giugno 1869	(Continua)

R. INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15 agosto 1867, n° 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antim. del giorno 20 giugno 1870 dentro il palazzo delle finanze sito in piazza Marina, e precisamente nell'aula della soppressa Gran Corte dei Conti, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.
2. Nessuno potrà concorrere all'asta se non comproverà di aver depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo più quale è aperto l'incanto da farsi nei modi determinati dalle condizioni speciali del capitolato relativo.
Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del debito pubblico al corso di Borsa pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.
3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti nel fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il massimo fissato nella colonna 10° dell'infrascritto prospetto, e le ulteriori offerte in aumento non potranno essere al di sotto del medesimo al sensi dell'articolo 102 precitato regolamento.
5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.
7. Il decimo del prezzo di deliberamento dovrà pagarsi entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, il pagamento del prezzo suddetto, qualunque sia l'importo dei sigilli versamenti, potrà essere fatto anche in quell'ufficio del registro o del demanio della provincia ove sono situati i beni venduti, che sia designato dall'acquirente nell'atto della delibera.
Ove questi non faccia tale designazione, rimane fermo che il pagamento dovrà farsi nella Cassa dell'ufficio demaniale esistente nel capoluogo della provincia in cui segue l'aggiudicazione giusta l'art. 47 delle istruzioni 28 dicembre 1867 compensando a senso dell'articolo 112 del regolamento, e nei modi indicati dalla circolare 21 ottobre, n. 20, le somme depositate per garanzia delle offerte in titoli fruttiferi di nuova emissione.
8. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare contemporaneamente al primo decimo del prezzo di deliberamento, il sette per cento del prezzo

di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.
La spesa di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso starà a carico dei deliberatari dovendo intieramente dividerla fra i lotti aggiudicati nel presente incanto.
9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del demanio; e per quelle dipendenti da canoni, censì, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.
10. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 4 pom. nell'ufficio suddetto.
11. L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.
Avvertenza. — Si procederà, a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli offerenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Num. progressivo del lotto	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI Denominazione e natura	SUPERFICIE		PRIMITIVO valore antichissimo	PREZZO su cui si aprirà l'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	MINIMUM delle offerte in aumento d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
					in misura legale	in antica misura locale					
1869	1715	Palermo	Monastero delle Stimmate	Giardino ad agrumi ed alberi di varie frutta Mm. quadrati 63000 00; sito nella via Volturmo	7	7	100800	100800	500		

